



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO DI RIENZO

Nella seduta del 19/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 2.985,94 a titolo di commissioni, di quote assicurative e costi non maturati, al netto di quanto riconosciuto in sede di conteggio estintivo, nonché di una quota insoluta, pari ad € 359,00, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 09/07/2010, con l'Intermediario A, mandatario dell'Intermediario B, ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/06/2014, oltre agli interessi legali; nonché il rimborso delle spese legali. Costitutosi, l'Intermediario A si è opposto alle pretese del cliente, eccependo che costi e condizioni economiche applicati al finanziamento risultavano dettagliatamente descritti nel regolamento a tergo del contratto e che le voci di costo sono riportate altresì nella documentazione consegnata al cliente all'atto della stipula del contratto; che il contratto prevedeva espressamente la rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, nella misura di € 5,09 per ciascuna rata non scaduta e che, su tale presupposto è stato fondato il calcolo eseguito in sede di conteggio estintivo; quanto alle commissioni bancarie, aventi natura up-front, la carenza di legittimazione passiva della mandataria, trattandosi di commissioni percepite dalla mandante; quanto alla richiesta di rimborso relativa alle



coperture assicurative, la competenza esclusiva della compagnia assicurativa in merito alla rimborsabilità del premio e alla misura del ristoro.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario B si oppone alle pretese del cliente, eccependo, nei propri confronti, la cessazione della materia del contendere, in virtù di un intercorso accordo transattivo sottoscritto con il ricorrente e della conseguente soddisfazione della pretesa azionata.

Pertanto chiede di dichiarare la cessata materia del contendere.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio rileva che nei confronti dell'Intermediario B deve ritenersi cessata la materia del contendere, in virtù dell'accordo transattivo esibito dalle parti di cui, risulta parimenti agli atti, l'Intermediario A condebitore in solido, pur essendo estraneo al relativo accordo ma a conoscenza del medesimo, non ha espressamente dichiarato di volere profittare ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1304 c.c. in ordine alla possibile estensione degli effetti della transazione; il che legittima l'esame da parte del Collegio delle pretese fatte valere dal ricorrente nei confronti del soggetto mandatario.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 6167/2014).

In particolare, avendo il Collegio rilevato la presenza in contratto di un mero elenco di attività riferito genericamente a diverse voci di costo (lett. C-E-F-G) cui è risultato associato (per i costi di cui alla lettera G, commissioni di intermediazione) un criterio forfetario di rimborso nella misura di € 5,09 euro per ciascuna rata non scaduta (a ristoro degli oneri soggetti a maturazione nel tempo inclusi nelle commissioni di intermediazione), in effetti applicato dal resistente, e pertanto avendo dovuto constatare l'assenza di una chiara distinzione contrattuale tra attività *up front* ed attività *recurring*, non completata cioè con "una descrizione – anche sintetica – delle attività spiegate a fronte dei costi e degli oneri addebitati al soggetto finanziato", a nulla valendo la difforme previsione negoziale di un diverso criterio (così anche Collegio di Bari, Decisione n. 9832/17, ma cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016; Collegio di Roma, decisione n. 10825/16; Collegio di Napoli, decisione n. 855/17), con l'implicazione dell'imporsi della qualifica *recurring* delle relative voci ed altresì del criterio restitutorio del *pro rata temporis*, in linea con l'orientamento richiamato in precedenza, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				215,40	129,24		129,24
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.751,62	2.850,97	366,48	2.484,49
<i>Rimborsi ricevuti dall'intermediario B</i>						2.238,19	-2.238,19
Totale							375,54

Con riguardo agli oneri assicurativi, il Collegio rileva che il contratto contiene un espresso rinvio alle condizioni di polizza, tuttavia non allegate dalle parti, risultando in ogni caso prodotto dall'Intermediario A il modulo di adesione alla polizza, da cui risulta che il cliente ha ricevuto copia del fascicolo informativo, pertanto dovendosi riconoscere al ricorrente il diritto al rimborso sulla base del criterio dedotto in contratto.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti dell'intermediario B). In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario A) corrisponda, la somma di € 375,54 a titolo di oneri commissionali; dispone altresì che l'intermediario provveda al rimborso degli oneri assicurativi secondo i criteri di calcolo stabiliti contrattualmente, nonché alla restituzione dell'importo relativo alla quota pagata in eccedenza, ove non già rimborsato; il tutto oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS